REGOLAMENTO (CEE) N. 2495/86 DELLA COMMISSIONE

del 1° agosto 1986

che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di permanganato di potassio orginario della Cecoslovacchia, della Repubblica democratica tedesca e della Repubblica popolare cinese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2176/84 del Consiglio, del 23 luglio 1984, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea [1], in particolare l'articolo 11,

previa consultazione in seno al comitato consultivo istituito dal regolamento suddetto,

A. Procedura

1. Nel gennaio 1987 la Commissione ha rivevuto una denuncia presentata dal Conseil europeen des fédérations de l'industrie chimique (CEFIC), a nome di un produttore comunitario che rappresenta tutta la produzione comunitaria di permanganato di potassio. La denuncia conteneva elementi di prova relativi all'esistenza di pratiche di dumping ed al pregiudizio sostanziale da esse derivante ritenuti sufficienti per giustificare l'avvio di una procedura. Pertanto, con avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* [2], la Commissione ha annunciato l'avvio di una procedura antidumping relativa alle importazioni nella Comunità di permanganato di potassio, di cui alla sottovoce ex 28.47 C della tariffa doganale comune, corrispondente al codice Nimexe 28.47-60, originario della Cecoslovacchia, della Repubblica democratica tedesca, della Repubblica popolare cinese ed ha iniziato un'inchiesta.

2. La Commissione ha debitamente informato gli esportatori e gli importatori notoriamente interessati, i rappresentanti dei paesi esportatori, nonché i ricorrenti, ed ha offerto alla parti direttamente interessate l'opportunità di rendere note per iscritto le loro osservazioni e di essere intese.

3. La Commissione, al fine di ottenere tutte le informazioni ritenute necessarie, ha inviato questionari al produttore comunitario, a nome del quale è stata presentata la denuncia, affinché quest'ultimo potesse dimostrare di aver subito un pregiudizio presentando prove a sostegno delle affermazioni contenute nella denuncia, nonché agli esportatori della Cecoslovacchia, della Repubblica democratica tedesca e della Repubblica popolare cinese ed ai diciotto importatori del prodotto in questione nella Comunità.

4. Il produttore comunitario, l'esportatore cecoslovacco e un importatore hanno inviato risposte complete al questionario della Commissione; sei importatori, l'esportatore della Repubblica democratica tedesca e la China National Chemicals Import-Export Corp. (Sinochem) hanno inviato risposte incomplete, mentre le parti restanti non hanno fornito alcuna risposta entro il termine fissato. Per le parti che non hanno compilato il questionario della Commissione e non si sono espresse in altro modo durante l'inchiesta preliminare, il margine di dumping e il pregiudizio derivante sono stati determinati in base ai dati disponibili; lo stesso metodo è stato seguito per quanto riguarda le parti incomplete delle risposte ricevute dalle altre parti.

5. Il produttore comunitario, tutti gli esportatori e alcuni importatori hanno chiesto ed ottenuto di essere intesi. Un'industria comunitaria che trasforma il prodotto in questione ha presentato osservazioni scritte ed ha chiesto ed ottenuto di essere intesa.

6. La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni da essa ritenute necessarie ai fini delle conclusioni preliminari ed ha svolto inchieste presso le sedi delle seguenti società:

   a) *produttore CEE:*

      Asturquimica SA, Oviedo, Spagna;

   b) *produttore in un paese terzo:*

      Carus Chemical Company, La Salle, Illinois, 61301 USA.

   L'inchiesta riguardava il periodo corrispondente all'anno civile 1985.

B. Valore normale

7. Per stabilire se le importazioni originarie della Cecoslovacchia, della Repubblica democratica tedesca e della Repubblica popolare cinese siano state effettuate in regime di dumping, la Commissione ha dovuto tener conto del fatto che tali paesi non hanno economie di mercato e pertanto ha basato le sue conclusioni sul valore normale in un paese ad economia di mercato.

[1] GU n. L 201 del 30. 7. 1984, pag. 1.
[2] GU n. C 63 del 18. 3. 1986, pag. 5.

A questo proposito i ricorrenti avevano proposto di effettuare un confronto con i prezzi praticati sul mercato interno degli Stati Uniti, in quanto il solo altro paese ad economia di mercato produttore di permanganato di potassio era l'India ed i prezzi praticati negli Stati Uniti erano i più bassi. Alcuni esportatori hanno contestato tale proposta in quanto negli Stati Uniti esiste un unico produttore che controlla il mercato americano, ma non hanno proposto alcun altro paese analogo, e tanto meno l'India, in cui i prezzi sembrano essere nettamente superiori a quelli vigenti negli Stati Uniti. L'esportatore cinese ha proposto di costruire il valore normale in base ai costi di produzione registrati in Tailandia, tenendo conto di un importo adeguato per le spese amministrative e di vendita, nonché per le altre spese generali sostenute in tale paese. Tale proposta è stata rifiutata dato che, in mancanza di un'effettiva produzione in Tailandia, un calcolo di questo tipo sarebbe privo di una base reale, senza contare che tale metodo non è previsto nel regolamento antidumping della Comunità.

8. La Commissione ritiene che non esistano differenze qualitative tra il prodotto originario degli Stati Uniti e quello proveniente dai paesi esportatori ; negli Stati Uniti non è in vigore un regime di controllo dei prezzi ed esiste una sufficiente concorrenza interna in seguito alle rilevanti importazioni da paesi terzi, in particolare dalla Spagna ; è stato inoltre accertato che i livelli dei prezzi sono adeguatamente proporzionati ai costi di produzione.

9. La Commissione ha concluso quindi che è opportuno e realistico determinare il valore normale in base ai prezzi praticati sul mercato interno degli Stati Uniti.

C. **Prezzo all'esportazione**

10. I prezzi all'esportazione sono stati stabiliti in base ai prezzi realmente pagati o pagabili per i prodotti venduti ai fini dell'esportazione nella Comunità.

D. **Confronto**

11. Nel confrontare il valore normale con i prezzi all'esportazione la Commissione ha tenuto opportunamente conto delle differenze che influiscono sulla comparabilità dei prezzi, in particolare per quanto riguarda le condizioni di pagamento e le modalità di vendita. Tutti i confronti sono stati effettuati a livello franco fabbrica.

E. **Margini**

12. Dall'esame preliminare dei fatti risulta l'esistenza di pratiche di dumping per quanto riguarda le importazioni provenienti dalla Cecoslovacchia, dalla Repubblica democratica tedesca e dalla Repubblica popolare cinese, con margini pari alla differenza tra il valore normale determinato e il prezzo all'esportazione nella Comunità.

13. L'entità del margine varia secondo il paese esportatore e lo Stato membro importatore, con la seguente media ponderata per ciascuno degli esportatori :

	%
Chemapol Foreign Trade Co. Ltd (Cecoslovacchia) :	69,28
Chemie Export/Import (Repubblica democratica tedesca) :	78,20
China National Chemicals Import and Export Corp. (« Sinochem »), (Repubblica popolare cinese) :	94,50

14. Nel corso dell'inchiesta è stato accertato che le esportazioni nella Comunità venivano effettuate, oltre che dalla Sinochem, da altre società cinesi operanti sul piano regionale. Dato che tali esportatori non si sono manifestati nel corso dell'inchiesta preliminare, il margine di dumping è stato determinato in base ai dati disponibili. A questo proposito la Commissione ritiene che i risultati dell'inchiesta costituiscono la base più idonea per determinare il margine di dumping e che si premierebbe la mancanza di collaborazione, oltre a fornire l'opportunità di eludere il dazio, se si attribuisse agli esportatori in questione un margine di dumping inferiore al margine massimo di 94,5 % stabilito nei confronti della Sinochem. Si ritiene quindi opportuno applicare al gruppo di esportatori in questione quest'ultimo margine di dumping.

F. **Pregiudizio**

15. Per quanto riguarda il pregiudizio provocato dalle importazioni effettuate in dumping, dagli elementi di prova di cui dispone la Commissione risulta che le importazioni nella Comunità di permanganato di potassio originario della Cecoslovacchia, della Repubblica democratica tedesca e della Repubblica popolare cinese tra il 1981 e il 1985 sono passate da 1 243 t a 3 347 t, con un conseguente incremento della quota di mercato dal 51 % al 77 %.

16. Nel periodo oggetto dell'inchiesta la media ponderata dei prezzi di vendita di queste importazioni è stato inferiore ai prezzi praticati dal produttore comunitario dei seguenti margini, secondo il paese esportatore :

	%
Chemapol Foreign Trade Co. Ltd (Cecoslovacchia) :	20,9
Chemie Export/Import (Repubblica democratica tedesca) :	24,9
China National Chemicals Import and Export Corp. (« Sinochem »), (Repubblica popolare cinese) :	28,2

17. Dall'esame dell'andamento dei prezzi nel 1984 e nel 1985 si rileva una brusca flessione sul mercato comunitario, in particolare nel secondo semestre del 1985 ; in questo periodo il produttore comunitario, la società

Asturquimica SA, non ha potuto effettuare vendite sul mercato comunitario dato il livello eccessivamente basso dei prezzi. Le manovre di ribasso sono state avviate dagli esportatori cinesi, i quali, essendo le loro esportazioni negli Stati Uniti soggette ad un dazio antidumping del 39,5 %, hanno intensificato la loro penetrazione nella Comunità mediante diversi organismi regionali. Questi ultimi, facendosi concorrenza a vicenda, nel 1985 hanno provocato un calo dei prezzi di mercato del 30 % rispetto all'anno precedente. I prezzi praticati dagli esportatori della Cecoslovacchia e della Repubblica democratica tedesca si sono adeguati alla tendenza che ha provocato l'uscita della società Asturquimica SA dal mercato comunitario.

18. La conseguente incidenza sull'unico produttore rimasto nella Comunità, dopo che Boots Co. nel Regno Unito e Rhône Poulenc in Francia hanno cessato la produzione, si è manifestata con una flessione delle vendite sul mercato comunitario. Conseguentemente, tra il 1984 ed il 1985 la produzione è diminuita del 9 % con diversi periodi di sospensione totale ; nel 1985 gli impianti produttivi sono stati chiusi per tre mesi e l'attività è stata nuovamente sospesa il 1° aprile 1986. Tra il 1984 ed il 1985 il tasso di sfruttamento del potenziale è sceso del 6 %, mentre le scorte sono aumentate del 300 % e non è stato realizzato alcun profitto.

19. Nel 1983 il produttore comunitario ha effettuato investimenti per l'ammodernamento dell'impianto, che è considerato attualmente uno dei più efficienti del mondo.

20. La Commissione ha esaminato se il pregiudizio fosse stato causato da altri fattori, quali le importazioni da altri paesi o il ristagno della domanda. Nel corso dell'inchiesta è stato accertato che le importazioni nella Comunità, escluse quelle oggetto della presente procedura, sono diminuite da 1 488 a 304 t nel periodo dal 1981 al 1985, mentre il consumo è constantemente aumentato dal 1981 in poi.

21. Pertanto il sostanziale incremento delle importazioni oggetto di dumping ed i relativi prezzi di vendita nella Comunità hanno indotto la Commissione a stabilire che gli effetti delle importazioni in dumping di permanganato di potassio, originario della Cecoslovacchia, della Repubblica democratica tedesca e della Repubblica popolare cinese, considerati separatamente, sono tali da costituire sostanziale pregiudizio per l'industria comunitaria interessata.

G. Interesse della Comunità

22. Un'industria di trasformazione della Comunità ha sostenuto che l'introduzione di misure di salvaguardia è contraria all'interesse della Comunità, in quanto pregiudica la sua competitività per i prodotti esportati nei paesi terzi.

23. Data la rilevanza economica e sociale dell'unico produttore ancora operante nella Comunità, e vista l'incidenza relativamente modesta di un incremento dei prezzi sui costi dell'industria di trasformazione, la Commissione ha concluso che nell'interesse della Comunità occorre adottare misure opportune. Onde evitare che nel corso della procedura venga arrecato ulteriore pregiudizio, tali misure devono concretarsi nell'istituzione di un dazio antidumping provvisorio.

24. Un importatore ha sostenuto che non dovrebbero essere presi provvedimenti, in quanto in passato la Comunità ha favorito la diminuzione dei prezzi, sospendendo l'applicazione di dazi doganali. Quest'argomentazione non tiene tuttavia conto del fatto che a decorrere dal 1° gennaio 1986, in seguito all'adesione della Spagna, l'industria comunitaria comprende un grande produttore i cui interessi devono essere presi in considerazione. I dazi doganali sono ora attualmente sospesi soltanto nell'ambito del sistema comunitario delle preferenze generalizzate, i cui vantaggi non dovrebbero normalmente essere condizionati dall'assenza di dumping.

H. Aliquota del dazio

25. Considerata la portata del pregiudizio arrecato, l'aliquota del dazio dovrebbe essere inferiore ai margini di dumping accertati a titolo provvisorio, ma sufficiente per eliminare il pregiudizio.

26. Tenuto conto del prezzo di vendita necessario per fornire un adeguato margine di profitto ai produttori comunitari, nonché del prezzo di acquisto degli importatori comunitari e dei loro costi e margini di profitto, la Commissione ha stabilito che l'importo del dazio necessario per eliminare il pregiudizio è pari a 21 % per la Cecoslovacchia, 25 % per la Repubblica democratica tedesca e 28 % per la Repubblica popolare cinese. Tuttavia, per evitare che il margine di dumping e la portata del pregiudizio aumentino ulteriormente, qualora i prezzi all'esportazione dovessero ancora diminuire, è stato necessario esprimere l'aliquota del dazio in una forma supplementare rispetto alla percentuale ad valorem. Il dazio provvisorio deve quindi corrispondere all'importo di cui il prezzo franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, al primo importatore nello Stato membro d'importazione è inferiore a 2,30 ECU al kg oppure all'importo determinato applicando l'opportuna percentuale del dazio provvisorio, scegliendo di volta in volta l'importo maggiore.

27. Si deve stabilire un periodo entro il quale le parti interessate possono rendere note le loro osservazioni per iscritto e chiedere di essere intese,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di permanganato di potassio di cui alla sottovoce ex 28.47 C della tariffa doganale comune, corrispondente al codice Nimexe 28.47-60, originario della Cecoslovacchia, della Repubblica democratica tedesca e della Repubblica popolare cinese.

2. L'importo del dazio è pari :

all'importo di cui il prezzo al chilogrammo netto, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è inferiore a 2,30 ECU, oppure

alla seguente percentuale del prezzo suddetto :

— 21 % per il permanganato di potassio originario della Cecoslovacchia ;

— 25 % per il permanganato di potassio originario della Repubblica democratica tedesca ;

e

— 28 % per il permanganato di potassio originario della Repubblica popolare cinese, scegliendo di volta in volta l'importo maggiore.

3. Si applicano le disposizioni in vigore in materia di dazi doganali.

4. L'immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti di cui al paragrafo 1 è soggetta al deposito di una garanzia, pari all'importo del dazio provvisorio.

Articolo 2

Fatto salvo l'articolo 7, paragrafo 4, lettere b) e c) del regolamento (CEE) n. 2176/84, entro un mese a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento le parti interessate possono rendere note le loro osservazioni per iscritto e chiedere di essere intese dalla Commissione.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Fatti salvi gli articoli 11, 12 e 14 del regolamento (CEE) n. 2176/84, il presente regolamento si applica per un periodo di quattro mesi, a meno che il Consiglio non approvi misure definitive prima della scadenza di detto periodo.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° agosto 1986.

Per la Commissione

Willy DE CLERCQ

Membro della Commissione